Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 12 dicembre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 309 DEL 12 DICEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1970 (dalla serie 1ª/1970 alla serie 15ª/1970), emessi in base alla legge 19 ottobre 1960, n. 1197 ed al decreto ministeriale 23 dicembre 1960. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella Settima estrazione eseguita il 27 novembre 1967. — Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª estrazione.

(11498)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati in VIII seduta comune per martedì 19 dicembre 1967, alle ore 10, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Votazione per la nomina di tre giudici della Corte costituzionale.

Il Presidente della Camera dei Deputati
BUCCIARELLI-DUCCI

(12920)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 novembre 1967, n. **1145**.

Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che siano stati comunque valutati per l'avanzamento al grado superiore, almeno tre volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la promozione perchè raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono collocati, direttamente, nella posizione di « a disposizione » e promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui verrebbero raggiunti da detti limiti.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore una o due volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire la terza valutazione perchè raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti, e collocati in posizione ausiliaria.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado di maggiore anzianità non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Non costituisce, inoltre, ostacolo alla promozione la esistenza, nel ruolo di provenienza, di pari grado più anziani, non ancora valutati per l'avanzamento, ovvero già valutati, giudicati idonei, ma non inclusi in quadro di avanzamento, ovvero non ancora promossi.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano agli ufficiali della guardia di finanza i quali, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 8 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, possono chiedere di essere collocati a domanda nella posizione di « a disposizione ».

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge in lire 2.209.728 per il 1967, e di lire 3.886.592 per il 1968 per i provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1 e di lire 3.082.040 per il 1967 e di lire 2.889.684 per il 1968 e di lire 1.570.932 per il 1969 per i provvedimenti di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 si farà fronte per gli anni anzidetti con lo stanziamento inscritto rispettivamente al capitolo 1181 ed al capitolo 1031.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 novembre 1967, n. **1146**.

Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'attestato di qualifica conseguito dai lavoratori in base all'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è valido, ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, dopo un periodo di occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva e che in ogni caso non potrà essere superiore ai sei mesi, in mansioni proprie della qualifica stessa.

Art. 2.

Nel periodo di occupazione di cui all'articolo precedente il lavoratore può essere considerato come tirocinante con diritto alla retribuzione prevista dai contratti collettivi per gli apprendisti, aspiranti al conseguimento della stessa qualifica.

Ai lavoratori di cui al comma precedente, che non abbiano superato i 20 anni, si applicano le norme contenute negli articoli 21, 22, 24, 26 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 novembre 1967, n. **1147**.

Disposizioni in materia di restituzione della imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la tabella allegata alla presente legge e con la quale vengono apportate modifiche alle tabelle dei prodotti esportati ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata nonchè di quelli importati soggetti all'imposta di conguaglio, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI — COLOMBO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota d'imposta: Da restituire sui prodotti esportati	Aliquota d'imposta: Di conguaglio sui prodotti importati
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	4,50	4,50
73.02	Ferro-leghe	4,50	4,50
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	5,50	5,50
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	5,50	5,50
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	5,50	5,50
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	6—	6—
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	6—	6—
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	6—	6—
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci n. 73.08, n. 73.10, n. 73.11, n. 73.12, n. 73.13 e n. 73.14:		
	A) Acciai fini al carbonio:		
	III. *a*) — Sbozzi in rotoli per lamiere	5,50	5,50
	IV. — Barre (compresa la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati	5,50	5,50
	V. — Nastri	6—	6—
	VI. — Lamiere	6—	6—
	VII. — Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	6—	6—
	B) Acciai legati:		
	III. *a*) Sbozzi in rotoli per lamiere	5,50	5,50
	IV. — Barre (compresa la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati	5,50	5,50
	V. — Nastri	6—	6—
	VI. — Lamiere	6—	6—
	VII. — Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	6—	6—
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	5,50	5,50

LEGGE 21 novembre 1967, n. **1148**.

Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 21 novembre 1967, n. **1149**.

Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonchè quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione, sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari.

Per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 2.

La minore entrata per imposta di bollo, prevista in lire 5 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà compensata con la corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 1327 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e successivi.

Il Ministro per il tesoro è incaricato di provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1967, n. **1150**.

Proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 e successive modificazioni;
Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;
Vista la legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 agosto 1950, n. 715;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 35;
Vista la legge 6 ottobre 1962, n. 1493;
Visto il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431;
Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1142;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare la validità delle norme concernenti i termini di scadenza delle agevolazioni fiscali per l'edilizia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1967, stabilito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è prorogato al 31 dicembre 1970.

La costruzione degli edifici sulle aree acquistate con i benefici di cui all'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, deve essere ultimata entro i tre anni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente. L'acquirente delle aree che non esegue la costruzione nel termine del 31 dicembre 1973, come sopra stabilito decade dalle agevolazioni concesse per la registrazione dell'atto di acquisto.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« L'esenzione prevista nel precedente comma è applicabile ai fabbricati la cui costruzione sia stata ultimata tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1970 ».

Art. 3.

Il termine del 31 dicembre 1968, stabilito dall'articolo 45, comma primo, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è prorogato al 31 dicembre 1970.

Art. 4.

Il termine previsto per le agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970.

Art. 5.

L'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio dei lavori di costruzione di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 2 luglio 1949, n. 408 deve intendersi abolito, anche ai fini dell'applicazione dei benefici tributari in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, con l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35.

La costruzione deve in ogni caso essere ultimata entro i tre anni successivi alla scadenza del termine stabilito dal precedente art. 4.

Art. 6.

I contribuenti ammessi a fruire in via provvisoria delle agevolazioni tributarie contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715 e dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, debbono presentare all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, una denuncia, corredata dalla relativa documentazione, dalla quale risulti che sono stati adempiuti gli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni.

I contribuenti i quali siano incorsi nella decadenza dalle agevolazioni tributarie sono ugualmente obbligati a presentare la denuncia di cui al primo comma entro un anno dal verificarsi della causa di decadenza.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dalle norme richiamate nel presente articolo, si prescrive con il decorso di tre anni dalla data di presentazione della denuncia.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli atti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Per le costruzioni già ultimate e per le decadenze già verificatesi le denuncie relative dovranno essere prodotte entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 55. — GRECO

DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1967, n. **1151**.

Proroga del trattamento tributario per l'importazione dalla Somalia delle banane fresche ivi prodotte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente la abolizione del monopolio statale delle banane;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare per altri due anni il trattamento tributario per le banane prodotte in Somalia e provenienti da detto Stato, previsto dal secondo comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche prodotte in Somalia e provenienti da quello Stato, stabilita dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, in lire sessanta per chilogrammo, continua ad applicarsi, nella stessa misura, per il periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1969 e per un quantitativo massimo di un milione di quintali per ciascuno di detti anni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 54. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1152.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 76. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:

Complementi di chimica tossicologica;
Chimica delle sostanze organiche naturali;
Microchimica;
Istituzioni di matematiche.

Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di « chimica di guerra » e di « fisiologia vegetale » sono soppressi.

Art. 77. — All'elenco degli insegnamenti integrati da esercitazioni pratiche del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « chimica farmaceutica applicata ».

Art. 78, relativo alle norme di iscrizione del predetto corso di laurea i due primi comma sotto la lettera *a*) e *b*) è modificato nel modo seguente:

« Gli studenti non possono essere iscritti al corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica parte II (analisi qualitativa) e al corso di chimica analitica se non hanno superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica parte I (tecniche di laboratorio e preparazioni chimiche);

Ai corsi di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica parte III (analisi quantitativa preparazioni e analisi quali-quantitativa di farmaci), di chimica bromatologica, di chimica farmaceutica applicata, di biochimica applicata, di complementi di chimica tossicologica, di chimica delle sostanze organiche naturali, chimica fisica, di microchimica se non hanno superato gli esami di chimica organica e di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica parte II (analisi qualitativa).

Nello stesso articolo la parte riguardante le norme di propedeuticità è modificato nel senso che sono abrogati gli insegnamenti di « chimica bromatologica », « biochimica applicata » e « chimica di guerra », elencati sotto la lettera *c*).

Nello stesso articolo il comma sotto la lettera *d*) è abrogato e sostituito dal seguente: l'esame di chimica farmaceutica applicata e di tecnica e legislazione farmaceutica se non hanno superato almeno uno degli esami di chimica farmaceutica e tossicologica.

Nello stesso articolo il comma sotto la lettera *e*) è soppresso con il conseguente spostamento dei successivi commi.

Art. 79, relativo alle modalità degli esami di laurea è modificato nel senso che il secondo, il terzo, il quarto e il sesto comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

L'esame di laurea è preceduto da quattro prove pratiche, da una prova scritta di cultura in chimica e un colloquio.

Le quattro prove pratiche consistono:

a) nell'analisi qualitativa di una miscela di sali da cui si originano non più di cinque anioni e cinque cationi (esclùsi gli elementi rari). Tempo massimo otto ore senza interruzione.

b) in un dosamento volumetrico di una sostanza iscritta nella farmacopea ufficiale. Tempo massimo quattro ore.

c) nel riconoscimento e saggi di purezza di una sostanza iscritta nella farmacopea ufficiale; tempo massimo quattro ore;

d) nella spedizione di una ricetta con relazione scritta. Tempo massimo un'ora.

Le prove di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*) vengono sorteggiate dai candidati. I risultati delle prove pratiche predette sono da raccogliersi in apposita relazione scritta e le prove debbono svolgersi sotto la sorveglianza di almeno due dei commissari appartenenti alla commissione di esame di laurea.

La commissione per il colloquio è costituita da sette membri scelti tra i commissari per gli esami di laurea e di essa fanno parte i professori di chimica farmaceutica, farmacologia e farmacognosia, tecnica farmaceutica, botanica farmaceutica e il farmacista della commissione di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 28. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967.

Contingente numerico delle onorificenze dell'Ordine « al merito della Repubblica italiana » da conferire nelle ricorrenze del 27 dicembre 1967 e del 2 giugno 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dell'Ordine « al merito della Repubblica italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno essere conferite nelle cinque classi dell'Ordine « al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1967 e del 2 giugno 1968 sarà, complessivamente, il seguente:

Cavaliere di gran croce	n.	40
Grande ufficiale	»	300
Commendatore	»	1.500
Ufficiale	»	3.000
Cavaliere	»	13.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO

(12579)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1967.

Approvazione del bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » (gestione principale, gestione per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili) per l'esercizio finanziario 1967-1968.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 genanio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in base al quale è stata istituita una gestione speciale in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per provvedere alle spese connesse con l'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti;

Visto l'art. 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, con il quale è stata istituita in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », una seconda gestione speciale per provvedere alle spese connese con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230, con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo esercizio 1967, comprendente il contributo ordinario dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » nella misura di lire 8.000.000.000 (ottomiliardi);

Considerato che del predetto contributo è stato già riscosso — durante l'esercizio 1966-67 — l'importo di L. 4.000.000.000 (quattromiliardi), per cui resta disponibile a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per il primo semestre dell'esercizio 1967-68, la somma di L. 4.000.000.000 (quattromiliardi);

Ritenuto che per l'esercizio 1968 il contributo ordinario dello Stato a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rimarrà invariato e che, pertanto, il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » potrà disporre di una assegnazione di L. 4.000.000.000 (quattromiliardi) per il secondo semestre dell'esercizio 1967-68;

Considerato che il contributo straordinario a carico della gestione assicurativa contro la disoccupazione, dovuto al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » a norma dell'art. 62, lett. *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, può valutarsi, in via presuntiva, in L. 24.000.000.000 (ventiquattromiliardi);

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e le appendici numeri 1 e 2 relative, rispettivamente, alle entrate ed alle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » e della « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » per l'esercizio 1967-68;

Decreta:

Sono approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ed i preventivi delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » (appendice n. 1) e della « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » (appendice n. 2) per l'esercizio 1967-68, di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1967

Il Ministro: BOSCO

TABELLA *A*

STATO DI PREVISIONE

delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968.

CAPITOLO		Importo
Numero	Denominazione	Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente	2.640.000.000
	PARTE I. — ENTRATE	
	TITOLO I — *Entrate ordinarie*	
1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lett. *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	8.000.000.000
2	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	100.000.000
3	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625) .	300.000.000
4	Contributo annuo a carico della cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36 .	9.760.000.000
5	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629 .	250.000.000
6	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico . . .	850.000.000
	Totale delle entrate ordinarie . .	19.260.000.000
	TITOLO II. — *Entrate straordinarie*	
7	Assegnazioni straordinarie dello Stato .	*per memoria*
8	Contributi straordinari sulla gestione della assicurazione contro la disoccupazione (articolo 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) .	24.000.000.000
9	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni vari (art. 62, lett. *c*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) .	*per memoria*
10	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano l'occupazione dei mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539) .	*per memoria*
11	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) .	3.500.000.000
12	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali istituti a norma della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . .	1.300.000.000
	A riportare . . .	28.800.000.000

Segue TABELLA *A*

CAPITOLO		Importo
Numero	Denominazione	Lire
	Riporto .	28.800.000.000
13	Entrate per vendita beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) .	30.000.000
14	Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) e dalla Comunità europea carbone e acciaio di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavortori .	1.570.000.000
15	Rimborso parziale da Paesi della Comunità economica europea delle spese sostenute per l'addestramento dei lavoratori emigrandi .	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie . .	30.400.000.000
	Totale generale delle entrate . .	52.300.000.000
	PARTE II. — SPESE	
	TITOLO I. — *Spese ordinarie*	
1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori .	2.000.000.000
2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	8.300.000.000
3	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti od istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lett. *d*, della legge 4 maggio 1951, n. 456) .	20.400.000.000
4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione .	50.000.000
5	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15) .	100.000.000
6	Quota parte del contributo annuo dello Stato previsto dall'art. 62, lett. *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) .	3.000.000.000
7	Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (articoli 3 e 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625) .	300.000.000
8	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori e per disoccupati e categorie speciali .	350.000.000
9	Contributi a favore dell'I.N.A.P.L.I. E.N.A.L.C. I.N.I.A.S.A., di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36) .	9.760.000.000
10	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito . .	40.000.000
	Totale delle spese ordinarie . . .	44.300.000.000

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo
		Lire
	TITOLO II. — *Spese straordinarie*	
11	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	7.900.000.000
12	Rimborso di somme affluite erroneamente al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »	100.000.000
13	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento speciali di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie	8.000.000.000
	Totale generale delle spese	52.300.000.000
14	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*
	Totale a pareggio	52.300.000.000

TABELLA *B*

Appendice n. 1 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Preventivo delle entrate e delle spese della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968.

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo
		Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	107.000.000
	PARTE I. — *Entrate*	
1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	3.000.000.000
	A riportare	3.000.000.000
	Riporto	3.000.000.000
2	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	7.900.000.000
3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	175.000.000
4	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lett. *d*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
5	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lett. *e*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
6	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lett. *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	33.000.000
7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	1.000.000.000
8	Entrate diverse	*per memoria*
	Totale delle entrate	12.108.000.000
	Totale generale delle entrate	12.215.000.000
	PARTE II. — *Spese*	
1	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	5.400.000.000
2	Sovvenzioni di centri di orientamento professionale	750.000.000
3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	550.000.000
4	Spese per le assicurazioni degli apprendisti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	5.500.000.000
5	Contribuzioni straordinarie a favore degli Istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*
6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti »	15.000.000
	Totale delle spese	12.215.000.000
	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	*per memoria*
	Totale a pareggio	12.215.000.000

TABELLA C

Appendice n. 2 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Preventivo delle entrate e delle spese della gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968).

(Legge 6 agosto 1966, n. 625)

CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo
		Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente	450.000.000
	PARTE I. — *Entrate*	
1	Contributo annuo a carico dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinato allo orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12)	300.000.000
2	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico	15.000.000
3	Recuperi sui finanziamenti ai corsi particolari di addestramento professionale per mutilati ed invalidi civili (art. 3)	*per memoria*
4	Entrate eventuali diverse	*per memoria*
	Totale delle entrate	315.000.000
	Totale generale delle entrate	765.000.000
	PARTE II. — *Spese*	
1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale (art. 3)	225.000.000
2	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali (articoli 3 e 12)	150.000.000
3	Spese per la istituzione di appositi Centri di formazione professionale (art. 3)	175.000.000
4	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 12)	180.000.000
5	Spese comunque connesse all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	20.000.000
6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »	15.000.000
	Totale delle spese	765.000.000
7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	*per memoria*
	Totale a pareggio	765.000.000

Roma, addì 30 giugno 1967

Il Ministro: BOSCO

(11773)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1967.

Istituzione di una agenzia consolare di II categoria in Guernesey (Gran Bretagna) alle dipendenze del consolato generale in Londra.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Guernesey (Gran Bretagna) una agenzia consolare di II categoria, alle dipendenze del consolato generale in Londra, con la seguente circoscrizione; l'isola di Guernesey.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1967
Registro n. 262, *foglio n.* 396

(12582)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1967.

Disposizioni per l'ammasso volontario delle pere e delle mele del raccolto 1966, destinate alla trasformazione industriale in sidro o alcool. - Contributo dello Stato a favore della Cooperativa produttori ortofrutticoli Consandolo, con sede in Consandolo (Ferrara).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta nella provincia di Ferrara delle pere e delle mele di basso pregio allo scopo di facilitarne l'avviamento alla trasformazione industriale in sidro o alcool;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da enti ed associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda della Cooperativa produttori ortofrutticoli Consandolo, con sede in Consandolo (Ferrara), intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Cooperativa produttori ortofrutticoli Consandolo, con sede in Consandolo (Ferrara) intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione sostenute per l'attuazione

della raccolta collettiva delle pere e delle mele di produzione 1966 e destinate alla trasformazione industriale in sidro o alcool, conferite entro il 31 dicembre 1966.

L'ente suddetto per la raccolta collettiva volontaria può anche utilizzare le attrezzature di terzi purchè le attrezzature stesse siano giudicate idonee al ricevimento, cernita, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Art. 2.

E' concesso alla Cooperativa produttori ortofrutticoli Consandolo, con sede in Consandolo (Ferrara), un contributo sulle spese complessive di gestione per la raccolta collettiva delle pere e delle mele fino alla misura massima del 90 per cento.

La spesa complessiva per l'erogazione del suddetto contributo non potrà superare l'importo di L. 4 milioni e 500 mila.

Art. 3.

Ai produttori agricoli che conferiscono le pere e le mele alla raccolta collettiva è corrisposto, all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto che, comunque, non potrà essere inferiore a L. 600 per quintale.

Art. 4.

Per ottenere l'erogazione del contributo statale stabilito con il precedente art. 2 l'ente gestore deve:

a) fornire, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, generali di amministrazione, vendita e consegna agli acquirenti, comprese le spese di trasporto per la consegna del prodotto agli stabilimenti nazionali di trasformazione industriale in sidro o in alcool, o per il trasporto fino alla stazione ferroviaria più vicina e carico su vagone per il prodotto venduto all'estero per le stesse utilizzazioni);

b) sottoporre alla preliminare approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione della gestione;

c) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi di mele e pere da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta e con l'indicazione della misura dell'anticipazione corrisposta e della data di conferimento, vistati dal presidente della commissione di cui al successivo art. 5;

d) fornire un elenco analitico delle vendite del prodotto ammassato, con l'indicazione della data di vendita, del quantitativo venduto, dell'importo riscosso, delle eventuali modalità di pagamento, se cioè per contanti e differito indicandone in quest'ultimo caso il periodo.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

Ad assistere l'ente gestore nelle operazioni di raccolta collettiva è istituita una commissione, con sede in Ferrara, costituita dal prefetto e così composta:

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara, che la presiede ;

da un rappresentante periferico della ragioneria generale dello Stato designato dalla propria amministrazione;

da un rappresentante della Camera di commercio di Ferrara;

da un rappresentante dell'Ente gestore;

da due produttori, scelti dal prefetto, sentito le organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati.

Detta commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore nelle operazioni concernenti la gestione collettiva;

b) controllare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra ente gestore e conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e consegna.

Art. 6.

Ultimata la vendita del prodotto raccolto, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del precedente articolo 2 ed al netto delle anticipazioni corrisposte e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 7.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni o controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 8.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati: i quantitativi di pere e di mele conferiti e venduti, le spese di gestione, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 9.

Sul capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è impegnata la somma di lire 4 milioni e 500 mila per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1967
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 264

(12651)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

Prezzo di acquisto delle arance dolci per la campagna 1967-1968 per interventi nel mercato in caso di crisi grave.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità degli ortofrutticoli commercializzati allo interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966, dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, numero 268;

Visto il regolamento n. 841/67, adottato dal Consiglio della Comunità economica europea in data 14 novembre 1967, che fissa il prezzo di base e il prezzo di acquisto per le arance dolci per la campagna 1967/68;

Visto il regolamento n. 925/67 adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1967, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le arance dolci dal regolamento n. 841/67 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 926/67 adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1967-68 il prezzo di acquisto delle arance che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave, è stabilito come segue:

dicembre L. 7.435 per quintale netto varietà « moro » categoria di qualità I calibro 67/81 mm.;

gennaio L. 5.645 per quintale netto varietà « sanguinello » categoria di qualità I calibro 67/81 mm.;

febbraio L. 6.385 per quintale netto varietà « sanguinello » categoria di qualità I calibro 67/81 mm.

marzo L. 7.610 per quintale netto varietà « sanguinello » categoria di qualità I calibro 67/81 mm.;

aprile L. 8.135 per quintale netto varietà « sanguinello » - categoria di qualità I - calibro 67/81 mm.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 923/67 del 29 novembre 1967 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità e per calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 1° dicembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

(12788)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

Prezzo di acquisto dei mandarini per la campagna 1967-1968 per interventi nel mercato in caso di crisi grave.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966, dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 840/67 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 14 novembre 1967, che fissa il prezzo di base e il prezzo di acquisto per i mandarini per la campagna 1967-68;

Visto il regolamento n. 923/67 adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1967 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i mandarini dal regolamento n. 840/67 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 924/67 adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1967. che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i mandarini;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1967/68 il prezzo di acquisto dei mandarini che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave, è stabilito come segue:

novembre (dal 16 al 30) L. 7.875 per quintale netto categoria di qualità I calibro 57/66 mm.;

dicembre L. 7.085 per quintale netto categoria di qualità I calibro 57/66 mm.;

gennaio L. 6.605 per quintale netto - categoria di qualità I calibro 57/66 mm.;

febbraio L. 6.345 per quintale netto - categoria di qualità I - calibro 57/66 mm.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 923/67 del 29 novembre 1967 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo e per categoria di qualità, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 1° dicembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

(12787)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1182 del 6 dicembre 1967
Ratifica dei provvedimenti della giunta

Con circolare n 1182 del 6 dicembre 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati in data 27 settembre 1967 dalla giunta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896;

Delibera:

di ratificare, agli effetti del citato articolo 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta:

Specialità medicinali (provvedimento n. 1179 del 27 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 ottobre 1967);

Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva campagna 1967-68 (provvedimento n. 1178 del 27 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 30 settembre 1967);

con la seguente rettifica:

Nella intestazione della prima colonna della tabella « B » in luogo di « acidità dell'olio grezzo di sansa » deve intendersi scritto « acidità delle sanse ».

Roma, addì 6 dicembre 1967

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(12874)

Provvedimento n. 1183 del 6 dicembre 1967
Concimi chimici semplici: calciocianamide

Con circolare n. 1183 del 6 dicembre 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A parziale modifica delle norme contenute nel provvedimento n. 1117 del 5 agosto 1965 riguardanti le scorie Thomas ed i concimi chimici semplici, composti e complessi, viene stabilito quanto segue con decorrenza immediata.

Concimi azotati semplici: calciocianamide

1. — I prezzi di vendita per merce resa franco destino ed al consumo, alle condizioni appresso specificate, della calciocianamide vengono fissati come appresso in lire per q.le:

Mese di acquisto	Calciocianamide 15/16	
	a destino	al consumo
luglio - agosto	3.530	3.800
settembre	3.590	3.860
ottobre	3.630	3.900
novembre	3.670	3.940
dicembre (prezzo base)	3.710	3.980
gennaio	3.770	4.040
febbraio	3.810	4.080
da marzo a giugno	3.850	4.120

I prezzi per quintale di calciocianamide al titolo 15/16 sopra riportati valgono anche per la calciocianamide 20/21 riferiti a 75 kg. di prodotto.

Nei prezzi *a destino* sopra indicati è compresa l'IGE 5% una tantum e si riferiscono a merce confezionata in sacchi di carta da kg. 50 (ovvero da kg. 37,50 per la calciocianamide titolo 20/21), peso lordo per netto, imballaggio e trasporto compresi, resa su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore.

I prezzi *al consumo* di cui sopra si riferiscono a merce resa sul mezzo di trasporto del consumatore al magazzino del rivenditore confezionata in sacchi di carta da kg. 50 (ovvero da kg. 37,50 per la calciocianamide titolo 20/21), peso lordo per netto; essi sono comprensivi del prezzo a destino come sopra indicato e di tutti gli oneri di distribuzione ivi compresi: compenso al grossista (L. 55 al q.le), quello al dettagliante (L. 125 al q.le), magazzinaggio, facchinaggio, calo, sfrido, ecc.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 2500 quintali di fertilizzanti azotati (bianchi e neri) per ritiri cumulabili da qualsiasi produttore.

Nel caso di consegna franco destino ad agricoltori, singoli ed associati, di quantitativi non inferiori al vagone completo, il venditore è tenuto a praticare, sui prezzi sopraindicati al consumo un abbuono di L. 28 per 75 kg. di calciocianamide 20/21 e per 100 kg. di calciocianamide 15/16.

2. — Qualora la merce venga consegnata in sacchi di juta o di juta-carta o di materiale plastico, il venditore, in aggiunta al prezzo, ha la facoltà di addebitare al compratore la differenza tra il costo di tali sacchi e quello dei sacchi di carta entro i limiti come appresso indicati, ige compresa:

Calciocianamide in sacco juta con 1 foglio di carta bituminata, da kg. 75, L. 80;

Calciocianamide in sacchi di materiale plastico da kg. 37,50 L. 40.

3. — I comitati provinciali dei prezzi pubblicheranno in apposito listino i prezzi al consumo e richiameranno i rivenditori all'obbligo di tenere affisso, nei locali di vendita, il listino dei prezzi dei concimi da essi venduti.

Roma, addì 6 dicembre 1967

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(12875)

Provvedimento n. 1185 del 6 dicembre 1967
Quota spese di sbarco per i carboni

Con circolare n. 1185 del 6 dicembre 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Vista la richiesta della S.p.A. Funivie Savona - San Giuseppe di Cairo in data 24 ottobre 1967;

Visto il motivato parere espresso dalla commissione centrale dei prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A modifica del provvedimento n. 1135 del 2 aprile 1966, la quota media per lo sbarco del carbone a Savona al pontile della S.p.A. Funivie e la resa su vagone a San Giuseppe di Cairo è stabilita in L. 1.400 a tonnellata con decorrenza immediata.

Roma, addì 6 dicembre 1967

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(12876)

Provvedimento n. 1187 del 6 dicembre 1967. Caratteristiche dei carburanti per autotrazione - contenuto massimo di piombo nella benzina normale.

Con circolare n. 1187 del 6 dicembre 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Il contenuto massimo di piombo consentito quale additivo antidetonante per la benzina normale per uso autotrazione, agricolo e motopesca viene stabilito in gr. 0,635 al litro. In conseguenza, a parziale modifica del provvedimento n. 718 del 17 maggio 1958, il quantitativo massimo di miscela antidetonante viene variato come segue:

Piombo tetraetile (TEL) 0,60 cm^3/litro
Piombo tetrametile (TML) 0,41 cm^3/litro

Restano invariate le altre disposizioni non modificate dal presente provvedimento.

Roma, addì 6 dicembre 1967

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(12877)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Eduardo Musciacco, vice console onorario dei Paesi Bassi a Brindisi.

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Thomas Legh Richardson, vice console di Gran Bretagna a Milano

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Roberto Priore, console onorario del Madagascar a Roma.

(12601)

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Max Alexei Faber, console onorario aggiunto di Austria a Torino

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Catherine M. Hurley, console degli U.S.A. a Napoli.

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Raimondo Braggiotti, console onorario del Madagascar a Genova.

(12602)

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John D. Perkins, console degli U.S.A. a Milano.

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor William C. Spiteri, console presso la sezione consolare dell'Ambasciata di Malta a Roma.

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robin Leslie Darlow Iasper, console generale di Gran Bretagna a Napoli.

(12603)

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joseph I. Krene, console degli U.S.A. a Palermo.

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Zbigniew Skierkowski, console generale di Polonia a Milano.

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alfred J. Bellizzi, console generale capo della sezione consolare dell'Ambasciata di Malta a Roma.

(12604)

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John L. Hirsch, vice console degli U.S.A. a Milano.

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Camille d'Ornano, console generale di Francia a Genova.

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Victor Josè Bianculli, console di Argentina a Napoli.

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ottavio Regard, console generale onorario di Liberia a Roma.

(12605)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi orignali di laurea

La dott.ssa Giuseppa Romeo, nata a Reggio Calabria il 15 febbraio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in materie letterarie rilasciatogli dall'Università di Messina l'8 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

La dott.ssa Anna Maria Gallinelli in Fattorossi, nata a Roma l'11 settembre 1922 ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere, rilasciatogli dall'Università di Roma il 23 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Ettore Antonini, nato a Massa d'Albe (L'Aquila) il 20 febbraio 1918 ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 17 agosto 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(12410)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Adolfo Pini, nato a Milano il 24 novembre 1920 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Milano il 3 agosto 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

La dott.ssa Ilva Monsurrò, nata a Palermo il 1° novembre 1928 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in filosofia, conseguito presso l'Università di Napoli il 24 marzo 1952

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

La dott.ssa Anna Reslieri, nata a Milano il 2 marzo 1930 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lingue e letterature straniere, conseguito presso l'Università commerciale Luigi Bocconi 25 giugno 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Il dott. Brunello Ferrari, nato a Genova il 20 maggio 1927 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'università di Genova l'11 novembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(12409)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Luigi Ferrucci, nato a Alife (Caserta) il 4 ottobre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 4 maggio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. ing. Errico Forte, nato ad Afragola (Napoli) il 1° maggio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 21 dicembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli

Il dott. Mario Napolitano, nato a Napoli il 9 marzo 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 30 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(12404)

Il dott. Mario Rossi, nato a Fivizzano (Massa Carrara) il 14 febbraio 1934 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pisa nel marzo 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

Il dott. Attilio Mario Vinci, nato ad Alessandria Egitto il 5 marzo 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 15 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(12405)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 86, foglio n. 33, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Magazzù Sturniolo Antonietta per l'annullamento della decisione n 42888 con la quale il provveditore agli studi di Messina ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la qualifica di «valente» attribuita alla ricorrente dal preside della scuola media di Spatafora per l'anno scolastico 1963-1964.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 95, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 1° febbraio 1966 dal prof. Annese Donato avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, che ha respinto il ricorso gerarchico dallo stesso prodotto per il mancato conferimento della nomina ad insegnante tecnico-pratico presso la scuola media «Forlani» di Conversano e la scuola media di Turi.

(12393)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 34, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 13 luglio 1964 dalle I.T.P. Melita Carbone Luigia e Carbone Concetta per l'annullamento in parte qua degli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e degli articoli 39, 40 e 42 dell'O.M. 26 febbraio 1964.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1967, registro n. 86 Pubblica istruzione, foglio n. 31, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 febbraio 1965 dalla prof.ssa Stivala Salvatrice avverso il provvedimento n. 29412 del 19 dicembre 1964 adottato dal provveditore agli studi di Palermo in sede di decisione di un ricorso gerarchico, nonchè avverso la decisione della commissione dei ricorsi del 29 dicembre 1964, notificata all'interessata in data 7 gennaio 1965.

(12394)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «129 VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione «129 VI», a suo tempo assegnato alla ditta Rigoni Narciso, con sede in Vicenza, via Tiepolo n. 5.

(12441)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «44 FI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione «44 FI», a suo tempo assegnato alla ditta Cavicchi Gino, con sede in Firenze, via Pellicceria n. 4.

(12442)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 23 novembre 1967 ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Todi (Perugia) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12597)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'artificio denominato « torcia rossa da illuminazione »

L'artificio denominato « torcia rossa da illuminazione », fabbricato dalla S.a.S. Camocini & C. di Giancarlo Sibilia & C. nel proprio stabilimento di Como, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria V, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(12347)

Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Isili (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.510.336, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12758)

Autorizzazione al comune di Gosaldo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1967, il comune di Gosaldo (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.355.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12759)

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1967, il comune di Amalfi (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.536.893, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12760)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1967, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12672)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 88.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12673)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1967, il comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.327.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12674)

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1967, il comune di Villafranca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.553.906, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12675)

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1967, il comune di Ravanusa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 260.201.214, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12676)

Autorizzazione al comune di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1967, il comune di Cattolica Eraclea (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.555.762, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12677)

Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Montalbano Elicana (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.520.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12762)

Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Novara di Sicilia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.475.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12763)

Autorizzazione al comune di San Piero Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di San Piero Patti (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.367.173, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12765)

Autorizzazione al comune di Piraino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Piraino (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.897.646, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12764)

Autorizzazione al comune di Bisenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Bisenti (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.170.391, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12766)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Licodia Eubea (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.847.979, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12767)

Autorizzazione al comune di Prizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Prizzi (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.163.662, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12770)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Jato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di San Giuseppe Jato (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.343.153, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12771)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Pozzallo (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 199.750.833, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12772)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Pantelleria (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 229.089.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12773)

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Montelepre (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.061.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12774)

Autorizzazione al comune di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Cefalù (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.214.307, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12778)

Autorizzazione al comune di Gangi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Gangi (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.709.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12779)

Autorizzazione al comune di Mezzoyuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Mezzoyuso (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.605.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12780)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, il comune di Firenze, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.494.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12761)

Autorizzazione al comune di Rotella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1967, il comune di Rotella (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12768)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*).

Elenco n. 9

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	875647	Opera Pia Rabacchino Caviglia in Fontanile (Asti). Avvertenza: Proviene dalla iscrizione n. 821723, annullata per smarrimento del relativo certificato	34 400 —
Cons. 4,50 %	4886	Opera Pia Rabacchino Caviglia in Fontanile (Asti) . . .	90.000 —

Roma, addì 14 novembre 1967

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(12594)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,11	624,12	624,21	624,20	624,15	—	624,195	624,20	624,10	624,10
$ Can.	577,88	577,85	578,25	577,60	577 —	—	577,50	577,60	577,80	577,80
Fr. Sv.	144,63	144,60	144,66	144,635	144,55	—	144,54	144,635	144,67	144,65
Kr. D.	83,66	83,64	83,68	83,66	83,55	—	83,65	83,66	83,70	83,70
Kr. N.	87,37	87,36	87,48	87,40	87,30	—	87,35	87,40	87,39	87,39
Kr. Sv. . . .	120,62	120,60	120,67	120,625	120,65	—	120,64	120,625	120,64	120,64
Fol. . . .	173,61	173,51	173,55	173,56	173,50	—	173,56	173,56	173,62	173,55
Fr. B.	12,57	12,57	12,58	12,5745	12,575	—	12,5775	12,5745	12,57	12,575
Franco francese . .	127,19	127,26	127,28	127,275	127,17	—	127,27	127,275	127,23	127,24
Lst. .	1503,31	1499,95	1500,50	1500,40	1499 —	—	1499,95	1500,40	1503,30	1502 —
Dm. occ.	156,68	156,71	156.60	156,71	156.60	—	156,70	156.71	156.71	156,70
Scell. Austr. . . .	24.16	24,15	24,17	24,1750	24,10	—	24,175	24.1750	24,16	24,167
Escudo Port.	21,65	21,65	21,70	21,80	21,30	—	21,50	21,80	21,80	21,80
Peseta Sp.	8,97	8,97	9 —	8,9725	8,85	—	8,9725	8,9725	8,97	8,9725

Media dei titoli dell'11 dicembre 1967

Rendita 5 % 1935	105,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969) .	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971) .	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973) .	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974) .	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1967

1 Dollaro USA	624,197
1 Dollaro canadese	577,55
1 Franco svizzero	144,637
1 Corona danese	83,66
1 Corona norvegese	87,38
1 Corona svedese	120,632
1 Fiorino olandese	173,56
1 Franco belga	12,576
1 Franco francese	127,272
1 Lira sterlina	1500,175
1 Marco germanico	156,705
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,65
1 Peseta Sp.	8,972

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1967

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1967 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 ottobre 1967				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1966				9.214		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	5.612.099				
	residui	588.529				
	Totale		6.200.628			
Entrate extra-tributarie	competenza	232.048				
	residui	128.435				
	Totale		360.483			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	5.844.147			4.334.125	
	residui	716.964			903.858	
	Totale			6.561.111		5.242.983
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	38.857				
	residui	4.816				
	Totale			43.673		
Accensione di prestiti	competenza	598.468				
	residui	3.733				
	Totale			602.201		
Spese in conto capitale	competenza				951.195	
	residui				370.820	
	Totale					1.322.015
Rimborso di prestiti	competenza				37.556	
	residui				8.639	
	Totale					46.195
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		3.617.970			4.511.149	
Conti correnti		19.655 865			19.400.365	
Incassi da regolare		3.215 469			3.042.087	
Altre gestioni		8.581 441			8.004 460	
	Totale			35.070.685		34.958.061
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		179.025			211.404	
Pagamenti da regolare		284.048			301.121	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.431 915			1 540.752	
Altri crediti		15.824.781			16.373.021	
	Totale			17.719.769		18.426.298
	Totale complessivo			60.006.653		59.995.552
Fondo di cassa al 31 ottobre 1967				—		11.101
	Totale a pareggio			60.006.653		60.006.653

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1967 (milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		11.101	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	34.956		
Pagamenti da regolare	169 025		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	453.099		
Altri crediti	1.838.786		
Totale crediti		2.495.866	
In complesso			2.506.967
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.003.249		
Conti correnti	2.049 309		
Incassi da regolare	257 135		
Altre gestioni	960.319		
Totale debiti			6.270.012
Situazione del Tesoro (passività)			3.763.045
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 ottobre 1967	204.992		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(12436)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a nove posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze delle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduta la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a nove posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40.

Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288), per i mutilati e invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

d) per i profughi disoccupati.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

e) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea in architettura o in ingegneria civile edile;

h) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

e) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti — Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli interessati dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti — Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di 60 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con la indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nell'Amministrazione dello Stato, dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Prove d'esame

L'esame consisterà di 3 prove scritte e di una prova orale

Prove scritte:

1) una prova grafica consistente in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento;

2) progetto di consolidamento o di restauro di un edificio monumentale;

3) svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili.

Prova orale:

1) discussione del progetto di consolidamento o di restauro compilato dal concorrente nella seconda prova;

2) storia dell'arte con speciale riguardo all'architettura;

3) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico delle bellezze naturali, nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme degli artt. 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 400 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità

Art. 7.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I concorrenti collocati nella graduatoria di merito e che intendano far valere i titoli per la riserva di posti o di preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori, dovranno far pervenire, entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione da parte del Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale antichità e belle arti — Ufficio concorsi, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti — Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) *titolo di studio*: *diploma* originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi

dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i *documenti elencati nel precedente art.* 9;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del *requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici*, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o un Laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato *medico ne deve fare menzione* con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite Commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i: mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) *documento concernente* la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) *certificato medico*;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati *impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati* nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di architetto nel ruolo degli architetti della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova, gli architetti, qualora siano stati riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego, tenuto conto anche di quanto disposto dal precedente art. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1967
Registro n. 78, *foglio n.* 290.

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a nove posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2)
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . ,

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con n. . figli) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc., che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (40 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(11358)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

Si comunica che con decreto in data 28 novembre 1967, è stato fissato per i giorni 28, 29 e 30 dicembre 1967, con inizio alle ore 8, il diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

(12888)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7104/8/5 in data 10 ottobre 1967, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto nei comuni di Montagnana, Arquà Petrarca, Baone e Cervarese S. Croce bandito in data 20 giugno 1966 con decreto n. 4625/8/5;

Visto che il dott. Resta Marco, risultato vincitore del suddetto concorso ed assegnato alla sede di Baone, ha rinunciato in data 3 novembre 1967 alla nomina di medico condotto della predetta sede;

Ritenuto di dover coprire il posto vacante con il candidato che lo segue in graduatoria;

Visto il proprio decreto n. 7103/8/5 in data 10 ottobre 1967, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito al predetto concorso;

Visto l'ordine delle preferenze espresso dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Pantaleoni Elio, classificato al quinto posto della graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, viene dichiarato vincitore del concorso suddetto ed assegnato alla condotta medica del comune di Baone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 23 novembre 1967

Il medico provinciale: LOVINO

(12457)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.